



COMMISSIONE ESPORT
AUTORITÀ DI CONTROLLO E
DI PROMOZIONE DELL'ESPORT

Regolamento 2024/02

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE
ASSOCIAZIONI, DELLE SOCIETÀ E DELLE IMPRESE
ESPORTIVE (ART. 23 LEGGE N. 80/2023)**



Regolamento 2024/02

Regolamento per l'iscrizione al Registro delle Associazioni, delle Società e delle Imprese Esportive (art. 23 legge n. 80/2023)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla legge 9 maggio 2023, n. 80, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono altresì:
 - a) Per “Codice” la legge 9 maggio 2023, n. 80 (“Codice degli Esport”), e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Per “Registro”, il “Registro delle Associazioni, delle Società e delle Imprese Esportive” di cui al Codice.

Art. 2 (Procedura di iscrizione)

1. L'iscrizione al Registro avviene con le seguenti modalità e con i seguenti termini:
 - a) il soggetto interessato ad accedere alle disposizioni di cui al Codice in qualità di Operatore dell'Esport (art. 23 commi 2 e 3 del Codice) invia, mediante servizio elettronico di recapito certificato, la richiesta di iscrizione al Registro alla Commissione Esport e per conoscenza all'Ufficio Attività Economiche. Tale richiesta deve essere effettuata, a pena di irricevibilità, utilizzando il modulo reso disponibile dalla Commissione Esport sul proprio sito web nella sua versione vigente al momento dell'invio della richiesta medesima, allegando altresì la documentazione ivi indicata;
 - b) nella prima seduta utile, e comunque entro giorni quarantacinque dalla ricezione della richiesta, la Commissione esamina la documentazione ricevuta e valuta la sussistenza dei requisiti, comunicando l'esito entro giorni quindici dalla deliberazione.
 - i. in caso di esito positivo, la Commissione Esport invia al richiedente e all'Ufficio Attività Economiche una comunicazione di pre-autorizzazione indicante il possesso dei requisiti in capo al richiedente circa l'inserimento dell'attività nell'oggetto sociale, che consente di poter richiedere l'iscrizione al Registro delle Società di cui all'art. 6 della Legge 47/2006;
 - ii. in caso di esito negativo, la Commissione Esport invia al richiedente e all'Ufficio Attività Economiche una comunicazione di diniego. Il richiedente ha la facoltà di presentare una nuova richiesta.
 - c) entro giorni quindici dal ritiro della licenza, il richiedente dovrà inviarne, mediante servizio elettronico di recapito certificato, copia alla Commissione Esport, che nella prima seduta utile, e comunque entro giorni quarantacinque dalla ricezione della copia della licenza, potrà inviare autorizzazione definitiva salvo motivi ostativi debitamente documentati; la Commissione Esport invierà la lettera di autorizzazione al richiedente e all'Ufficio Attività Economiche, il quale provvederà all'iscrizione del richiedente nel Registro delle Associazioni, delle Società e delle Imprese Esportive.
2. La Commissione Esport non darà corso a richieste incomplete o presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente Regolamento e alla modulistica resa disponibile sul



proprio sito web. Resta ferma la facoltà della Commissione Esport di chiedere integrazioni o informazioni aggiuntive, in caso di documentazione non sufficientemente dettagliata e/o recante errori materiali.

3. La Commissione Esport invierà le comunicazioni all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella propria richiesta.

Art. 3 (*Persone fisiche*)

1. Nel Registro è istituita una sezione riservata alle persone fisiche che, ai sensi del Codice, possono essere iscritte al Registro medesimo pur non essendo persone giuridiche, rientrando nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. k) (Giocatore professionista) e/o t) (Caster) e/o u) (Sviluppatore) e/o w) (Organizzatore).
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso di Codice Operatore Economico in conformità alla vigente normativa.
3. Le persone fisiche dovranno seguire la procedura di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 (*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice.

Art. 5 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Commissione Esport.